Regolamento Operativo_R01

Versione approvata da CdA del 28/10/2025
e ratificata da Assemblea dei Soci del 24/11/2025

COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE MARTESANA

Il presente Regolamento Operativo è redatto dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art.14 dello Statuto dell'Associazione senza scopo di lucro "Comunità Energia Rinnovabile Martesana", ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.
Il Regolamento Operativo descrive le norme che saranno applicate per il buon funzionamento e la crescita dell'Associazione. Il Regolamento Operativo può essere aggiornato in base alle esigenze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

***

Capo I – Modalità di associazione (statuto, art.14, lett. a)

1.0 Iscrizione all'Associazione.
L'iscrizione alla Associazione Comunità Energia Rinnovabile Martesana è aperta a tutti i soggetti indicati dall'art.7 dello Statuto.
L'estensione dell'area della Cabina Primaria è indicata nella Mappa Interattiva delle cabine primarie redatto dal GSE e aggiornato con cadenza biennale. La Mappa permette di geolocalizzare le aree convenzionali e di verificare, secondo quanto previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), che i punti di connessione di interesse siano localizzati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria. La mappa è navigabile direttamente dal sito GSE

1.1 Domanda di iscrizione.
L'utente che possiede i requisiti di cui all'art.7 dello Statuto può fare domanda di iscrizione alla Associazione, compilando e trasmettendo all'Associazione la relativa modulistica, disponibile sul sito dell'Associazione o presso la sua sede.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione valuterà la domanda e, a suo insindacabile giudizio, potrà accoglierla o comunicare il diniego al richiedente.
Nella valutazione della domanda, il Consiglio Direttivo si accerterà degli effettivi requisiti così come richiesti dallo Statuto, dalla normativa vigente in ordine alla partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile e dalle Regole Operative emesse dal GSE alla data della presentazione della domanda.

1.2 Accoglimento o diniego della domanda di iscrizione. Partecipazione agli incentivi.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, delibera l'accoglimento della domanda di iscrizione e ne dà comunicazione all'interessato.
Il richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'accoglimento della sua domanda di iscrizione, provvede a: (a) saldare l'eventuale corrispettivo d'iscrizione annuale; (b) fornire debitamente firmati e corredati da documento di identità i documenti richiesti dalla segreteria per accedere al servizio di incentivazione dell'energia condivisa (GSE);
L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo non viene motivato ed il richiedente non potrà fare ulteriore domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga decaduti i motivi ostativi, si riserva la facoltà di manifestare al richiedente la sopravvenuta disponibilità all'accoglimento della domanda di iscrizione.
Ogni associato ha diritto alla partecipazione all'Incentivo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata accolta la sua domanda di iscrizione, ovvero del mese di avvenuto completamento della pratica di incentivazione dell'energia condivisa da parte del GSE.

1.3 Quota di partecipazione.
La partecipazione all'Associazione è di regola gratuita.
Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione, potrà essere richiesto un contributo annuale. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvederà ad aggiornare il

Regolamento Operativo al fine di stabilire termini e modalità di versamento. Ogni modifica dovrà comunque essere approvata dall'Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto dall'art.11 dello Statuto.

***

Capo II – Disposizioni tecniche e amministrative

2.1 Ripartizione degli Incentivi tra gli associati. (art.14, lett. b).

Gli associati diversi dagli onorari hanno diritto a percepire quota della Tariffa Premio e quota del Corrispettivo di Valorizzazione (insieme, gli Incentivi, **I**) dell'energia condivisa. La suddivisione e l'erogazione del contributo spettante agli associati da parte dell'Associazione avvengono nel rispetto delle leggi vigenti in materia fiscale.

Solo ai fini una ripartizione equa e proporzionale degli Incentivi, si considerano le seguenti categorie di soci:

a) Associati Produttori: associati i cui impianti immettono in rete energia elettrica che rileva ai fini del computo dell'energia condivisa; gli Associati Produttori ricevono – complessivamente - una quota pari al 70% degli Incentivi ricevuti dalla CER, al netto dell'importo eccedentario e delle spese sostenute dall'Associazione. Tale importo è ripartito proporzionalmente all'energia immessa in rete da ciascun Associato Produttore.

b) Associati Consumatori: soci che consumano l'energia elettrica condivisa; gli Associati Consumatori ricevono– complessivamente - una quota pari al 30% degli Incentivi ricevuti dalla CER, al netto dell'importo eccedentario e delle spese sostenute dall'Associazione. Tale importo è ripartito proporzionalmente all'energia consumata da ciascun Associato Consumatore;

Un singolo socio può assumere contemporaneamente la qualifica di Socio Produttore e Socio Consumatore.

La quota da ripartirsi ai soci è determinata con la seguente formula:

$$i_{Si} = 0{,}7 * i_R * e_{Pi} + 0{,}3 * i_R * e_{Ci}$$

Dove:

- i_{Si}: importo dell'incentivo riconosciuto al socio i-esimo, espresso in €;
- e_{Pi}: energia prodotta e incentivata dal socio i-esimo, espressa in kWh;
- e_{Ci}: energia consumata e incentivata dal socio i-esimo, espressa in kWh;
- i_R: importo unitario dell'incentivo, espresso in €/kWh, calcolato come segue:

$$i_R = \frac{(I - I_E - S_G - C_{PT})}{0{,}7 \sum_{i=1}^{n} e_{Pi} + 0{,}3 \sum_{i=1}^{n} e_{Ci}}$$

ove:

- I: Importo degli incentivi riconosciuto alla CER, pari all'importo riconosciuto dal GSE alla CER quale insieme della Tariffa Premio e Corrispettivo di Valorizzazione, secondo le disposizioni normative vigenti, espresso in €;
- I_E: Importo Eccedentario, rappresenta l'eventuale importo da destinare unicamente ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, in applicazione dell'art.6.2. dello Statuto, espresso in €;
- S_G: Spese di Gestione: le spese sostenute per la gestione dell'Associazione, in conformità con le regole dettate dallo Statuto; Si è scelto di scomputare le spese di gestione dal totale degli incentivi, fatta comunque salva la destinazione dell'Importo Eccedentario, espresso in €. **Ciò permette la totale gratuità della partecipazione all'Associazione, a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione**. In tale importo non sono compresi gli eventuali importi riconosciuti dalla CER ai c.d. produttori terzi;

- C_{PT}: Corrispettivo Produttori Terzi ($\mathbf{C_{PT}}$): l'eventuale corrispettivo riconosciuto a soggetti produttori che non sono Associati Produttori, ma che abbiamo conferito mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa per l'uso di impianti rinnovabili di terzi, espresso in €. Tale importo non potrà essere superiore al 70% degli incentivi riconosciuti alla CER, al netto dell'Importo Eccedentario, ripartito proporzionalmente all'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di terzi. Pertanto il corrispettivo massimo riconoscibile a ciascuno produttore terzo

$$C_{PTi\,MAX} = 0{,}7 * (I - I_E) * \frac{e_{PTi}}{E_{IN}}$$

ove:

- $C_{PTi\,MAX}$: contributo massimo riconoscibile all'i-esimo produttore terzo, espresso in €;
- e_{PTi}: energia prodotta e incentivata dall'i-esimo produttore terzo, espressa in kWh;
- E_{IN}: totale dell'energia incentivata complessivamente alla CER, espressa in kWh;

Al fine della determinazione delle quote di energia elettrica di cui ai punti precedenti, faranno fede esclusivamente i dati ufficiali messi a disposizione dal GSE.
E' fatta salva la facoltà di ciascun socio di rinunciare all'erogazione dell'incentivo e di destinare la quota di propria competenza al fondo dell'importo eccedentario, che verrà destinato secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Con motivata decisione del Consiglio Direttivo, l'$\mathbf{I_E}$ dovrà essere ripartito in proporzione tra i consumatori che non siano imprese oppure destinato ad un apposito fondo per finanziare iniziative sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2.2 Criteri di ripartizione di qualsiasi altro introito derivante dalle attività della CER (Statuto art.14, lett. c).
La CER non persegue scopo di lucro.
Qualsiasi introito dovesse derivare dall'attività sociale (ad. es. donazioni, lasciti) sarà devoluto al fondo di cui all'art.2.1 o, se non costituito, sarà comunque destinato, anche attraverso l'apertura di fondi specifici, a finalità sociali per attività aventi ricadute sul territorio ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2.3 Referente (Statuto art.14, lett. d).
Al Referente è demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. A tale scopo, il Referente dovrà svolgere tutte le attività a lui riservate dalla legge, ed in particolare dal D. Lgs. n.199/2021, dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), di cui alla Delibera ARERA 727/2022/R/eel e ss.mm.ii, dal DM 7 dicembre 2023, n.414 (c.d. Decreto CACER), dalle Regole Operative del GSE.
In conformità con il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), di cui alla Delibera ARERA 727/2022/R/eel e ss.mm.ii (art.3, lett. hh, punto iii)., il ruolo di Referente della Configurazione (il "**Referente**") è svolto dalla stessa Comunità Energetica Rinnovabile, nella persona fisica del Presidente, quale suo legale rappresentante.
La CER, secondo quanto previsto dalle Regole Operative del GSE, art.1.2.2.1., può conferire apposito mandato affinché il ruolo di Referente sia svolto da:

a) un produttore, membro della CER;
b) un cliente finale, membro della CER;
c) un produttore terzo di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

Il Referente deve possedere i requisiti previsti dalle Regole Operative del GSE, art.1.1.1. e 1.2.1.1. Se il ruolo di Referente è svolto dalla CER, i requisiti previsti per le persone fisiche devono sussistere in capo al Presidente.

Se il Referente è un soggetto diverso dalla CER, la durata della carica è stabilita nell'atto di nomina. La carica di Referente è comunque gratuita, secondo quanto stabilito nell'art.16 dello Statuto, fermo il rimborso delle spese vive, se adeguatamente documentate.

2.4 Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa (Statuto, art.14, lett. e).

Il Tesoriere è nominato Responsabile del riparto finale della energia elettrica condivisa. A tal fine, predispone il piano di riparto della suddivisione delle quote e provvede ad erogarle dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.